



COMUNE DI CACCAMO

PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme tecniche

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Obiettivi del Piano.....	Pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari....	Pag. 3
Art. 3	Zonizzazione del territorio comunale	Pag. 3
Art. 4	Tipologie ammissibili	Pag. 4
Art. 5	Elaborati cartografici	Pag. 5
Art. 6	Classificazione degli impianti pubblicitari	Pag. 6
Art. 7	Dimensioni consentite	Pag. 10
Art. 8	Caratteristiche tecniche	Pag. 10

CAPO II - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 9	Disciplina di inserimento impianti	Pag. 12
Art. 10	Abaco	Pag. 13
Art. 11	Concentrazioni pubblicitarie	Pag. 25
Art. 12	Limitazioni e divieti	Pag.25

APPENDICE	Pag. 27
------------------------	---------

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

Obiettivo principale del Piano è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale al fine di razionatizzarne il posizionamento, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici Comunali, Provinciali e Regionali e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie (1); il piano oltre ad individuare i parametri distributivi indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia.

Art. 2 Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati" adottata con Delibera **della Giunta Municipale n. 77 del 12/07/2004** e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari privati. Gli impianti pubblicitari pubblici sono disciplinati dal "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con **deliberazione del C.C. n° 183 del 04/06/94** e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano i segnali turistici e di territorio ex Art.134 del DPR 16.12.1992 n.495 (regolamento di attuazione del codice della strada), purché conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996.

Art. 3 Zonizzazione del territorio comunale

Il territorio Comunale viene suddiviso in zone territoriali omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie. Queste sono dedotte dal Piano Regolatore Vigente e sono suddivise in tre zone comprese all'interno dei centri abitati e la restante parte di territorio comunale.

Le zone identificate sono quindi suddivise in:

Art. 43 - Zone «A» : definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le Zone A (A1, A2) comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi e/o complessi che abbiano caratteristiche di particolare interesse storico, artistico, ambientale e architettonico.

Art. 44 - Zona «A1» : edifici e manufatti storici con le loro pertinenze ed il contesto ambientale che costituisce il nucleo originario del centro abitato

Comprende gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e quelli di particolare pregio architettonico e/o ambientale.

Art. 45 - Zona «A2» : edifici e manufatti con le loro pertinenze ed il contesto originario già edificato al 1939

Comprende il sito del tessuto urbano, di particolare interesse storico ed ambientale, nel quale ricade la quasi totalità degli edifici e manufatti edificati fino al 1939, comprese le loro pertinenze.

Art. 46 - Zone «B» : definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le zone B sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi.

Art. 47 - Zona «B1» : aree contigue alla zona A1

Esse comprendono le aree contigue alla zona A1 e costituiscono l'espansione d'inizio novecento dell'abitato di Caccamo. Comprendono aree edificate definite prevalentemente da palazzine singole e/o aggregate in linea.

Art. 48 - Zona «B2» : aree caratterizzate da edilizia ad alta densità, di costruzione abbastanza recente

Esse comprendono le parti di territorio caratterizzate da edilizia ad alta densità di costruzione abbastanza recente, con isolati di forma irregolare, con tipologie edilizie definite prevalentemente da palazzine singole e/o aggregate in linea, con forti fenomeni di incompiutezza.

Art. 49 - Zona «C» : definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le zone C sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi, ai sensi del precedente art.42. Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

Art. 50 - Zona «C1» : piani di lottizzazione già approvati e convenzionati

La sottozona "C1" recepisce n.8 piani di lottizzazione trasmessi dall'Amministrazione Comunale, redatti in base al PRG attualmente in vigore, già approvati e convenzionati:

Art. 51 - Zona «C5» : aree per l'edificazione edilizia a destinazione ricettiva e residenza stagionale a bassa densità

La sottozona "C5" viene prevista, in quanto la relativa attività edilizia realizzabile non è legata alle proiezioni riguardanti la popolazione. Obbedisce, invece, ad un'ottica che tiene conto dell'attività turistica e ricettiva e ad eventuali sviluppi futuri in materia.

Art. 52 - Zone «D» : definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le zone produttive sono destinate ad attività industriali, artigianali, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali.

Art. 53 - Zona «D1» : aree per attività produttive industriali

Comprende parte del territorio comunale già destinata ad insediamento per attività produttiva industriale nella produzione di laterizi.

Art. 54 - Zona «D2» : aree per P.I.P. – piano degli insediamenti produttivi

Comprende parte del territorio comunale destinata ad insediamento per attività produttive artigianali e per ogni attività che può essere prevista nei P.I.P. secondo la normativa vigente.

Art. 55 - Zone «F» : definizione e destinazioni d'uso ammesse

Le zone F sono destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale e collettivo, normate dal D.I. 1444/68, e ad attrezzature e servizi urbani e territoriali ed impianti tecnologici non normate dal D.I. 1444/68.

Art. 56 - Zona «F1» : attrezzature pubbliche di interesse generale normate dal D.I. 2 aprile 1968 n.1444

- Aree destinate a verde pubblico:

Art. 57 - Zona «F1» : attrezzature e servizi urbani e territoriali ed impianti tecnologici non normati dal D.I. 2 aprile 1968 n.1444

Sono indicate con apposito perimetro nelle planimetrie di stato di fatto e di progetto del PRG e comprendono le aree pubbliche per attrezzature e servizi urbani e territoriali ed impianti tecnologici non normati dal D.I. 2/4/1968 n.1444 e sono ammesse le destinazioni specificate attraverso i simboli funzionali.

Art. 58 - Zone «F2» : attrezzature pubbliche di interesse collettivo

Comprendono le attrezzature pubbliche (normate dal D.I. n.1444/68) di interesse collettivo, di interesse comune, gli spazi destinati a verde pubblico e verde attrezzato, le aree per parcheggi, le aree destinate per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo), individuate nelle tavole di piano.

Art. 59 - Zone «E»: definizione e caratteri generali degli interventi

Le zone E comprendono le aree destinate ad attività agricole, a bosco, a pascolo e improduttive.

La zonizzazione del territorio comunale (art. 3) si ottiene attraverso l'accorpamento delle diverse destinazioni d'uso omogenee, evidenziate nella tavola sinottica del PRG:

ZONA A)	artt. 43, 44, 45
ZONA B)	artt. 46, 47, 48
ZONA C)	artt. 49,50,51
ZONA D)	artt. 52, 53, 54
ZONA F)	artt. 55, 56, 57, 58
ZONA E)	artt. 59-68

Art. 4 Tipologie ammissibili

Nelle singole zone possono essere inserite:

Zona A: Possono essere inseriti impianti di pubblica affissione, impianti pubblicitari di servizio nelle sole tipologie delle pensiline di attesa mezzi pubblici, teli pittorici a copertura di ponteggi di cantiere nonché striscioni e le insegne di esercizio.

Zona B/C: In tale zona sono ammesse tutte le tipologie di impianti di piccoli e medi formati.

Zona D: in tale zona sono ammesse tutte le tipologie di impianti.

Zona E: In tale zona le tipologie, il posizionamento nonché la dimensione massima deve rispettare le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada 495/92 come definito nel precedente articolo.

Zona F: In tale zona sono ammesse tutte le tipologie di impianti.

Gli impianti devono rispondere alle limitazioni puntuali descritte nella disciplina d'inserimento degli impianti (abaco).

Art. 5 Elaborati cartografici

Fa parte integrante del Piano la cartografia basata sulle tavole di PRG, nonché sulla rilevazione di censimento degli impianti pubblicitari, sulla rilevazione degli impianti affissionali, dalla quale si evidenziano:

- a)le destinazioni d'uso delle porzioni di territorio;
- b)le emergenze storiche;
- c)le emergenze ambientali;
- d)delimitazione dei centri abitati
- e)le strade statali;
- f)le strade provinciali
- g)gli impianti di Pubblicità Esterna;
- l)gli impianti di Pubblica Affissione;
- m)gli impianti di Affissione Diretta;

Art. 7 Dimensioni consentite

Nelle zone comprese all'interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari devono rispettare le dimensioni qui di seguito indicate:

Impianti Pubblicitari permanenti:

Insegna d'esercizio su supporto autonomo: come da abaco

Preinsegna: 100x20; 125x25;

150x30 Mezzo pittorico: come da

abaco Cartello: 150x200;

300x200; 600x300

impianto a messaggio variabile: 300x400 - 600x300

Cassonetto luminoso: 300x400 - 600x300

Totem: 200x600

Bandiera: massimo 3 mq

Pensilina di attesa bus: 100x140 – 140x200

Patina fermata bus:

70x100 Orologio:

70x100

Impianti Pubblicitari temporanei:

Striscione: variabile (altezza max. 100)

Prisma: 200x350

Nelle zone esterne ai centri abitati destinate prevalentemente ad usi agricoli (zona E) gli impianti devono rispettare le indicazioni del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada D.Lgs 495/92 art.48 e più precisamente "non devono superare i 6 mq". Le insegne di esercizio possono, se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati, raggiungere la dimensione di 20 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% fino ad un massimo di 50 mq esclusivamente se, la superficie di ciascuna facciata dell'immobile ove ha sede l'attività, sia superiore i 100 mq. L'incremento deve essere calcolato sulla superficie eccedente i 100 mq.

Art. 8 Caratteristiche tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "TEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.

Le sorgenti luminose, devono essere conformi a quanto prescrive dagli Artt. 50, 51 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e alle prescrizioni del 1° comma dell'art. 50, DPR 610/96.

CAPO II – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 9 Discipline di inserimento impianti

L'installazione di impianti pubblicitari in genere, ubicati esternamente ai centri abitati (Zona E) deve seguire le indicazioni e limitazioni del Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.L.gs 495/92 Art. 51 "Ubicazione lungo le strade le fasce di pertinenza", commi 1-2-3, ad eccezione delle strade comunali per le quali vige il presente regolamento:

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 1,5 m dal limite della carreggiata;
 - b) 5 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - c) 5 m dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 5 m prima dei segnali di indicazione;
 - e) 5 m dopo i segnali di indicazione;
 - f) 10 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20, del codice;
 - g) 5 m prima delle intersezioni;
 - h) 5 m dopo le intersezioni;
 - i) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 1,5 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa,

con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
 - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - c) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.
 - d) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - e) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - f) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Art. 10 Abaco

La collocazione degli impianti per il corretto posizionamento lungo o in prossimità delle strade di tipo "E" ed "F" deve rispettare le prescrizioni definite nelle schede dell'abaco delle distanze per ogni tipologia di impianto che seguono.

La lettura dei parametri deve essere sempre intesa come percezione del manufatto dalla pubblica via nel senso di marcia.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari, deve comunque, consentire sempre una perfetta visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

La metodologia di consultazione dell'abaco è riportata in appendice.

Art. 11 Concentrazioni pubblicitarie.

Limitatamente alle Zone F, nei parcheggi e nelle aree attrezzate per lo sport, sono consentite installazioni di impianti pubblicitari, da destinarsi ad operatori privati che a tal fine presentino apposito progetto e l'installazione potrà avvenire solo previa approvazione della Amministrazione Comunale anche in deroga ai parametri riportati nell'abaco degli impianti.

Art. 12 Limitazioni e divieti

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso dei colori, colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali (D.Lgs 490/99 art. 138) od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della Regione sulla compatibilità della collocazione (art. 157 D. Lgs. 490/99).

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi (D.Lgs.490/99 art. 2), è subordinata all'approvazione da parte della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione (art. 50 D.Lgs. 490/99).

Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle zone di tutela naturalistica, e nelle zone di tutela agro naturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3 secondo comma dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori ad eccezione delle

insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta dei cimiteri.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D. Lgs 490/99.

E' vietato utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale come supporti pubblicitari.

E' vietato utilizzare come supporti pubblicitari, pali della pubblica illuminazione .

I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza del numero civico interessato, purchè nell'ambito della proprietà comprese le recinzioni. In considerazione dei diritti di proprietà , l'autorizzazione non necessaria per i cartelli di dimensioni inferiori o uguali a mq 0,125. Non sono ammessi avvisi che abbiano la funzione di promuovere il marchio di agenzia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo , saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singole elementi.

Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente predisposti.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di eventuali semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. (3)

Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi possono essere installati solamente preinsegne, insegne ed orologi, che comunque devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a 200 cm (4).

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni restrittive previste nell'Abaco delle distanze.

Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate o reti, l'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza.

Nel rispetto del Regolamento Edilizio art. 86, la collocazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, sia esso a carattere permanente che semipermanente o provvisorio, devono sempre rispettare i requisiti di ordine e decoro urbano.

E' vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario negli spartitraffico che separano le eventuali piste ciclabili dalla carreggiata.

E' vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto di tipo necrologico.

(3) art. 18 comma 2 D.Lgs 285/92

(4) art. 20 D.Lgs 285/92